

Filippo CUFARI

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

TRENITALIA spa - DPR - Direzione Regionale Toscana - Rappresentante SA8000 personale non direttivo

25 settembre 2007

Al responsabile della Direzione Regionale Toscana - TRENITALIA spa
via Spartaco Lavagnini, 58 - FIRENZE
fax 055235 2475

al signor Ludovico PAGANO
responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi nei luoghi di lavoro
c/o TRENITALIA s.p.a. - DGOP - Direzione Territoriale Toscana - Produzione
via Spartaco Lavagnini, 58 - FIRENZE

Ai referenti SA 8000: m.bava@trenitalia.it
Referenti SGS Italia S.r.l.: marina.piloni@sgs.com

RSU 64 TMR Toscana - FIRENZE

Ai lavoratori

Oggetto: vestiario uniforme.

Recentemente attraverso un minaccioso SMS è stato comunicato al pdm della DR Toscana che "*Chi ha ritirato la divisa ha l'obbligo di portarla (dove? Forse voleva dire "indossarla"? ndr). Da ora incominceranno opportuni controlli con eventuali sanzioni*".

Il SMS era la sincera sintesi di una lettera del responsabile ITR Firenze, signor Carli, del 12.9.2007, nella quale l'(ab)uso di termini quali "estremo", "libertà", "fuori luogo" ed "anarchia" fornisce perfettamente uno spaccato del quadro che ci circonda, che poi è quello in cui l'ignoranza e la supponenza si ergono a sistema.

Rimanendo nello stretto tecnico, voglio ricordare che l'obbligo di indossare il vestiario uniforme (divisa) è fatto a tutti i dipendenti (compresi il responsabile ITR Firenze ed il signor Stracqualursi, tanto per citare alcuni *habitué* dei SMS che diuturnamente ci richiamano al dovere); l'art. 45 CCNLAF, inoltre, chiarisce che, al fine menzionato, "*...le aziende predisporranno idonei supporti logistici...*" rappresentati da:

- **armadietti**, di cui all'art. 40 DPR 303/56, a doppio scomparto per isolare gli indumenti da lavoro (cioè la divisa che il lavoratore indossa, ma non per libera scelta). Ci risulta che questo tipo di supporto (e con queste caratteristiche) non sia mai stato messo a disposizione del pdm della DR Toscana, neppure a Livorno dove l'azienda è inadempiente rispetto ad una specifica prescrizione ASL e per tale motivo andrà in dibattimento presso il Tribunale labronico;
- **tempi per indossare/svestire la divisa**: il pdm che inizia la propria prestazione con una "vettura" quando deve cambiarsi? Per lo stesso personale che deve eseguire le operazioni accessorie ad un mezzo di trazione, le norme vigenti non tengono conto dei tempi per indossare la divisa;
- **luogo certo e possibilmente univoco** ove il pdm possa accedere al proprio armadietto per

potersi cambiare. E' auspicabile che il lavoratore inizi e termini sempre la propria prestazione lavorativa nello stesso luogo, ma se ciò non è possibile occorre che - a spese dell'azienda ovvero durante la prestazione lavorativa opportunamente integrata dei tempi sopra descritti - il pdm possa cambiarsi. In caso contrario l'azienda dovrebbe dotare ogni impianto di possibile inizio prestazione dei "supporti logistici" di cui all'art. 45 CCNLAF citato;

- **pulizia della divisa**. Se indossare tale indumento è obbligo contrattuale, ne consegue che il suo mantenimento in condizioni igieniche accettabili debba ricadere fra gli oneri che fanno capo al datore di lavoro.

In conclusione, relativamente all'oggetto, l'azienda contraente del CCNLAF non ha fin qui rispettato gli impegni assunti tramite il medesimo.

Per questo motivo, e fino a quando persisterà tale inadempienza contrattuale del datore di lavoro, **il pdm potrà non sentirsi obbligato ad indossare la divisa**, ovvero - nel caso decida di utilizzarla - **potrà disporre dei tempi riconosciuti per le operazioni accessorie al mezzo di trazione** ed integrare gli stessi dei tempi occorsi per la vestizione; ciò causerà inevitabilmente un conseguente ritardo al treno del tutto imputabile alle deficienze aziendali.

Cordiali saluti.